



COMUNE

Regione Piemonte

DI

C.A.P. 13043

CIGLIANO

Provincia di Vercelli

e-mail: comune@cigliano.net

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PER ATTIVITA' DI MICRO NIDO.

OGGETTO DELL'APPALTO: il Comune di Cigliano è proprietario di un immobile sito in C.so D'Annunzio; parte del suddetto immobile ha l'uso vincolato a micro nido.

Il Comune di Cigliano concede in uso gratuito la suddetta parte di immobile per anni uno a decorrere dal mese di settembre 2019 ed in seguito alla consegna dell'immobile risultante da apposito verbale.

L'annualità di concessione si intende dal mese di settembre dell'anno in corso al mese di luglio dell'anno successivo; pertanto la scadenza della concessione è fissata al termine del mese di luglio 2020.

Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per pari periodo ed alle medesime condizioni del rapporto originario.

Qualora si renda necessario garantire la continuità del servizio alla popolazione, nelle more dello svolgimento della successiva gara, il concessionario, su richiesta del Comune, sarà tenuto a proseguire le prestazioni oggetto di concessione.

Oltre ai locali sono concessi in uso gratuito gli arredi, gli impianti e le attrezzature, il tutto alle condizioni previste nel presente bando, nel disciplinare e secondo le disposizioni di legge vigenti in materia.

La condizione inderogabile per l'aggiudicazione della presente procedura è che all'interno dei suddetti locali, per rispettarne il vincolo d'uso, venga attivato un servizio di micro nido secondo quanto previsto nel disciplinare allegato al presente bando.

FINALITA' DELLA CONCESSIONE: L'obiettivo che il Comune di Cigliano intende perseguire con la concessione dei locali in questione è quello di offrire un supporto alle famiglie e un luogo di formazione e socializzazione ai bambini.

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE: la normativa di riferimento è costituita dal R.D. n. 827/1924 e dal D. Lgs. n. 50/2016 e l'aggiudicazione avverrà al concorrente che avrà offerto la retta mensile ordinaria per i residenti in Cigliano più bassa.

In esecuzione della determinazione del Responsabile dei Servizi Generali e promozione culturale n. 67 in data 08/07/2019, è indetta PROCEDURA APERTA per l'appalto di cui all'oggetto.

OFFERTA E DOCUMENTI DA PRESENTARE

Le Ditte interessate per poter partecipare alla gara, dovranno far pervenire un plico a mezzo del servizio postale con raccomandata A.R. ovvero con corriere autorizzato **ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 27/07/2019**.

E' altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi, sempre entro il termine suddetto, all'ufficio protocollo della stazione appaltante che ne rilascerà apposita ricevuta.

Il plico esterno deve essere chiuso e sigillato mediante l'apposizione di un'impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

Sul detto plico esterno deve apporsi chiaramente la seguente scritta:

OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 29/07/2019 ALLE ORE 10,00 RELATIVA ALLA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PER ATTIVITA' DI MICRO NIDO
INDIRIZZO: "AL COMUNE DI CIGLIANO - PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTA' N. 18 - 13043 CIGLIANO (VC)".

La mancanza del sigillo, impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura del plico sono causa di esclusione dalla gara.

Anche le buste interne dovranno essere sigillate con le stesse modalità sopra dettate.

La mancanza del sigillo, impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura delle buste interne sono, parimenti, causa di esclusione dalla gara.

I documenti validi da includere nel plico di invio per concorrere alla gara sono i seguenti:

PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

PLICO B – OFFERTA ECONOMICA

PLICO A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

1) Istanza di ammissione alla gara, indirizzata al Sindaco del Comune di Cigliano, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Impresa (di tutte le imprese riunite in caso di costituenda ATI) o, nel caso si tratti di società, da chi ne ha la rappresentanza legale o i poteri di firma, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore ai sensi degli art. 38 comma 3 e 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 contenente le seguenti dichiarazioni, con la quale si attesta:

- a) di essere consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
- b) che l'impresa ha preso visione e conoscenza dei luoghi oggetto di concessione, delle condizioni locali, delle condizioni del disciplinare allegato al bando di gara, accettandolo;
- c) che l'impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni;
- d) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati previsti all'art. 80 – comma 1 – del D. Lgs. n. 50/2016;
- e) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D. Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- f) di non trovarsi in una delle cause di esclusione, specificandole dettagliatamente, previste all'art. 80 – comma 5 – del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- g) di applicare il C.C.N.L. relativo al settore _____;
- h) l'osservanza delle norme della Legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavoratori disabili;
- i) di essere in possesso di polizza di assicurazione per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l'esecuzione del servizio;
- j) la composizione della società con i nominativi delle persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società stessa;
- k) l'inesistenza dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.
- l) di aver gestito nell'ultimo triennio (2016 – 2017 -2018) le seguenti strutture

Tipologia struttura (asilo nido, micronido ecc.)	Sede	Tipo gestione (diretta, appalto, concessione)	Durata (dal ... al ...)

- m) che l'offerta presentata è vincolante per il periodo di giorni CENTOTTANTA decorrenti dalla data di esperimento della gara;

n) di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente appalto al seguente numero di fax _____.

2) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, delle seguenti certificazioni:

▪ **Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.** per un'attività imprenditoriale afferente l'attività da svolgere nell'immobile oggetto di concessione, dal quale risulti la composizione societaria e che la stessa non si trova in stato di liquidazione coatta, fallimento, concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Dallo stesso deve anche risultare se procedure di fallimento o concordato si siano verificate nel quinquennio anteriore alla data stabilita per la gara.

La dichiarazione di cui al punto 1) lett. d) e lett. e) deve essere resa dai soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii..

La documentazione presentata non in regola con il bollo sarà regolarizzabile ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30 dicembre 1982 n. 955.

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è **vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziate o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito relativo alla gestione dei servizi di cui al punto 1 lett. l) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla mandataria.

I soggetti di cui all'art. art. 45 comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

I requisiti di capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo;
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

Per le cooperative di produzione, lavoro e loro consorzi devono, altresì presentare:

- certificato di iscrizione nell'apposito Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al D.M. 23/06/2004 e/o iscrizione all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

La stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare in qualunque momento i requisiti di cui ai punti 1 e 2 del PLICO A.

3) Cauzione provvisoria di Euro 1.000,00 da presentare mediante fidejussione bancaria o assicurativa;

Tale cauzione è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Alle Ditte non aggiudicatrici, la cauzione è restituita ad avvenuta aggiudicazione.

L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 45000, con riferimento alla tipologia del servizio oggetto del presente appalto.

In tal caso copia conforme della certificazione, in corso di validità, deve essere allegata.

4) Relazione tecnica che riporti:

- il progetto educativo che evidenzia l'organizzazione della giornata educativa (routine, attività educative, attività gioco libero e guidato, attività psico-motoria, ecc.), le modalità di ambientamento (percorso di inserimento), l'organizzazione del personale e le relazioni con le famiglie;
- il progetto organizzativo/gestionale del servizio che specifichi l'organizzazione del servizio e che ricomprenda tutti gli aspetti e le attività necessari alla gestione e al funzionamento del micronido;
- il regolamento di funzionamento.

La relazione non sarà oggetto di valutazione ma sarà esaminata unicamente per verificare l'organizzazione del servizio proposta.

L'Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara o spostarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa.

PLICO B – OFFERTA ECONOMICA

Retta mensile ordinaria per residenti in Cigliano come dettagliatamente esposto al punto "MODALITA' DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE"

dichiarazione redatta in bollo, unitamente a copia fotostatica di un documento di identità ai sensi dell'art. 38, e 46 e 47 del DPR 445/2000 del legale rappresentante o soggetto munito di poteri di firma dell'impresa (di tutte le imprese in caso di costituenda ATI) contenente l'offerta espressa sia in cifre che in lettere e sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'Imprenditore o dai rappresentanti legali della Società o Enti Cooperativi.

Qualora vi sia discordanza fra l'offerta espressa in cifre e in lettere sarà ritenuta valida quella più conveniente per l'Amministrazione.

Si ribadisce che ogni plico deve essere chiuso in un'apposita busta debitamente sigillata con l'apposizione di sigillo, impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura. I tre plichi devono essere racchiusi in un'altra più grande (plico di invio).

Sul plico di invio devono essere indicati oltre all'indirizzo del Comune anche l'oggetto e la data della gara, nonché la ragione sociale e l'indirizzo della Ditta concorrente.

Il plico deve essere sigillato mediante l'apposizione di sigillo, impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione del contenuto.

Oltre al termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva ed aggiuntiva ad offerta precedente e non si farà luogo a gara di migliororia né sarà consentita in sede di gara, la presentazione di altra offerta.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo non giunga a destinazione in tempo utile.

AMMISSIBILITA' DEI CONCORRENTI

In analogia alle disposizioni del Codice dei contratti approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, come previsto dall'articolo 45 comma 1 del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

MODALITA' DI GARA E DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del concessionario dei locali, sempre finalizzata al loro vincolo d'uso, avverrà mediante procedura aperta con aggiudicazione al concorrente che avrà offerto la retta mensile ordinaria per i residenti in Cigliano più bassa.

L'importo della retta deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione.

L'importo delle rette proposto in sede di gara dovrà essere mantenuto per tutta la durata del contratto.

A prova della sostenibilità dell'offerta economica formulata, ed in allegato alla stessa, dovrà essere presentato il budget per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario secondo il seguente schema indicativo:

USCITE	Importo annuo
PERSONALE	
Educativo	
Ausiliario	
Cucina	
Coordinamento	
Amministrativo	
Altro	
MANUTENZIONE ORDINARIA	
Impianti	
Aree verdi	
Attrezzature	
altro	
FORNITURE	
Assicurazioni	
Utenze	
Telefonia	
Elettricità	
Acqua potabile	
Gas metano	
Materiale igienico sanitario	
Materiale didattico e beni vari di consumo	
Derrate alimentari/fornitura pasti	

Sicurezza	
FORMAZIONE	
PROGETTAZIONE	
SPESE GENERALI	
UTILE	
ALTRO	
ENTRATE	
Retta tempo pieno	
Retta part time	
Altre tariffe per servizi aggiuntivi	
Altre risorse diverse	

In allegato all'offerta economica dovranno essere altresì segnalate tutte le altre rette che verranno applicate (retta mensile ordinaria per i non residenti, retta part time residenti e non residenti).

Si procederà all'affidamento anche in caso di presentazione di una sola offerta purché regolare.

L'Amministrazione comunale potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

PROCEDURA DI GARA

Il procedimento di gara avrà il seguente svolgimento.

L'apertura delle buste, amministrativa ed economica, sarà svolta da un seggio di gara presieduto dal Responsabile dei Servizi Generali e promozione culturale del Comune di Cigliano.

Si precisa che non si provvederà all'apertura del plico che non risulti pervenuto con le modalità di presentazione dell'offerta ed entro il termine fissato nel bando di gara, sul quale non sia apposta l'indicazione della procedura, che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Si perverrà all'aggiudicazione della concessione secondo la seguente procedura:

- nella seduta pubblica del giorno 29/07/2019, alle ore 10,00 presso la sala giunta del Comune di Cigliano, il seggio di gara procederà, previa verifica della integrità e della regolare consegna dei plichi nei tempi e con le modalità indicate nel bando di gara, all'apertura delle buste amministrative e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione;
- i concorrenti che non avranno presentato la documentazione richiesta saranno esclusi dalla gara, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di soccorso istruttorio;
- nella medesima seduta e di seguito alla verifica della documentazione, il seggio di gara provvederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica;
- sulla base delle rette offerte, il seggio provvederà a stilare la graduatoria finale.

La Commissione ultimati i lavori, verbalizzerà i risultati della gara elencando le Imprese ammesse in ordine decrescente.

Le fasi delle procedure di affidamento sono indicate all'articolo 32 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'aggiudicazione definitiva diventerà efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti della ditta aggiudicataria.

Entro i successivi sessanta giorni si procederà alla stipula del contratto e comunque non prima di 35 (trentacinque) giorni dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, previa la presentazione della documentazione che sarà richiesta alla ditta aggiudicataria.

SOGGETTI AMMESSI ALL'APERTURA DELLE OFFERTE: i legali rappresentanti dei concorrenti di cui al precedente punto "Ammissibilità dei concorrenti" ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta vincolerà l'Impresa per giorni CENTOTTANTA, decorrenti dalla data di espletamento della gara. Decorso tale termine, senza che sia stato stipulato il contratto per fatto ad essa non imputabile, l'Impresa sarà libera di svincolarsi dal proprio impegno.

COMUNICAZIONE ALL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Il Responsabile del Servizio interessato comunicherà, entro dieci giorni dalla gara, l'esito della stessa all'aggiudicatario ed a tutti i partecipanti alla gara.

L'aggiudicatario deve presentare entro 10 giorni dalla comunicazione la documentazione richiesta.

Trascorso il periodo di 180 giorni dalla data fissata in questo invito per la gara senza che l'offerente abbia ricevuto comunicazione alcuna dall'appaltante, l'offerente stesso ha la facoltà di svincolarsi dalla propria offerta.

DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Il disciplinare e i documenti di gara sono scaricabili dal sito www.cigliano.net e potranno essere richiesti all'Ufficio di Segreteria del Comune di Cigliano secondo i seguenti orari:

tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 12,00

e il Giovedì dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

I sopralluoghi potranno essere effettuati previo appuntamento con gli uffici comunali, telefonando ai n. 0161/423142 – 424056 (ufficio segreteria int. 227).

ESCLUSIONI

Resta inteso che il recapito in tempo utile del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

Non sarà preso in considerazione il plico che non risulti pervenuto agli Uffici Comunali ENTRO LE ORE 12,00 DEL GIORNO 27/07/2019, indipendentemente dalla data del timbro postale.

Farà fede il timbro apposto dall'ufficio protocollo del Comune.

In merito alle cause di esclusione si fa riferimento all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016.

La commissione giudicatrice, se necessario, potrà invitare i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario deve sottoscrivere il contratto di concessione dei locali previa presentazione della documentazione prevista nel disciplinare di gara.

L'aggiudicatario è inoltre tenuto a dare attuazione ai contenuti di progetto e ad applicare le tariffe alle utenze secondo quanto proposto in sede di gara.

TRATTAMENTO DEI DATI

A norma dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del GDPR 679/2013, il trattamento dei dati forniti dall'Impresa partecipante è effettuato dal Comune di Cigliano per l'acquisizione di informative precontrattuali attivate su richiesta dell'interessato.

Il responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile dei Servizi Generali e promozione culturale Dott. Antonio Conato.

Dalla Residenza Municipale, il 08/07/2019.



IL RESPONSABILE SERVIZI GENERALI
Dott. Antonio Conato



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi Generali e promozione culturale

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail comune@cigliano.net

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE IN USO DI LOCALI PER ATTIVITA' DI MICRO NIDO.

ART. 1 - PRESENTAZIONE

Il Comune di Cigliano è proprietario di un immobile, sito in C.so G. D'Annunzio in Cigliano, il cui uso è vincolato a micro nido.

Il servizio di micro nido è un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini e delle bambine, nel quadro di una politica integrata di tutela e promozione dei diritti dell'infanzia, di armonizzazione dei tempi di lavoro e di cura, in risposta alle esigenze del nucleo familiare.

Il servizio di micro nido risponde a bisogni educativi e sociali: ha infatti lo scopo di offrire ai bambini un luogo di formazione, di socializzazione e di stimolo delle potenzialità cognitive, affettive e sociali ed alle famiglie assicura un supporto affiancandosi nel compito educativo, facilitando l'accesso delle donne al lavoro e promuovendo la conciliazione di scelte professionali e familiari in un quadro di pari opportunità.

ART. 2 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Con la procedura posta in essere con il presente atto, il Comune di Cigliano intende ricevere proposte da soggetti privati interessati ad acquisire l'uso dei locali, di proprietà comunale siti in C.so D'Annunzio in Cigliano, per esercitare attività di micronido, come da vincolo d'uso.

La concessione di parte dell'immobile suddetto e delle aree esterne avviene a titolo gratuito in considerazione dal fatto che il Comune di Cigliano è privo di asilo nido comunale e privato e riconosce pertanto agli interessati all'esercizio dell'attività la funzione di pubblica utilità.

Tale forma di contribuzione e di agevolazione è finalizzata al contenimento delle rette a carico delle famiglie.

Oltre ai locali sono concessi in uso gratuito gli arredi, gli impianti e le attrezzature risultanti dall'allegato elenco per l'uso esclusivo dell'attività di micro nido.

I locali e gli arredi sono messi a disposizione nello stato in cui si trovano al momento della consegna al concessionario.

La condizione inderogabile per la concessione in oggetto è che all'interno dei suddetti locali, per rispettarne il vincolo d'uso, venga attivato un servizio di micro nido qualitativamente valido e nel rispetto degli standard minimi previsti della vigente normativa nazionale e regionale in materia.

Prima dell'inizio della concessione sarà redatto, con il Responsabile del Servizio o altri dipendenti comunali incaricati, un verbale descrittivo dello stato di conservazione dell'immobile contenente altresì l'elenco dei mobili, delle attrezzature e degli impianti.

Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile e quanto elencato nel verbale suddetto in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso. Anche la riconsegna dovrà risultare da apposito verbale.

Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro un termine che sarà fissato dal verbale, trascorso il quale l'Amministrazione avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti.

Il concessionario, a fronte della concessione dei locali, dovrà procedere all'adeguamento normativo-strutturale dei locali e all'allestimento degli stessi, qualora necessario.



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi Generali e promozione culturale

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail comune@cigliano.net

Le attrezzature e gli arredi eventualmente necessari per l'ottimale prestazione del servizio, non ricompresi tra quelli di proprietà del Comune, saranno forniti dall'aggiudicatario a proprio esclusivo onere.

Il presente affidamento di concessione dei locali non rientra nell'ambito di applicazione del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e il codice degli appalti è applicabile nelle disposizioni normative di cui viene fatta esplicita menzione.

La normativa di riferimento è pertanto costituita da:

- normativa regolante le strutture per l'infanzia asili;
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato» - (titolo II- capo III), per quanto applicabile;
- D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 recante il Codice dei contratti pubblici, per quanto applicabile;
- Regolamenti ministeriali e Linee guida ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, per quanto applicabili;
- Codice Civile;
- Regolamento comunale dei contratti.

ART. 3 - DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE

La durata della concessione è stabilita in anni uno a decorrere dal mese di settembre 2019 ed in seguito alla consegna dell'immobile risultante da apposito verbale.

Sarà consentito l'accesso anche prima del mese di settembre 2019 per la preparazione dei locali per l'avvio dell'attività.

L'annualità di concessione si intende dal mese di settembre dell'anno in corso al mese di luglio dell'anno successivo; pertanto la scadenza della concessione viene fissata al termine del mese di luglio 2020.

Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di rinnovare la concessione per pari periodo ed alle medesime condizioni del rapporto originario.

La proroga verrà valutata dall'Amministrazione comunale in termini di fattibilità, necessità, convenienza, buona qualità del servizio reso e suo gradimento, rispetto delle clausole contrattuali.

Su richiesta del Comune, qualora si renda necessario garantire la continuità del servizio alla popolazione, nelle more dello svolgimento della successiva gara, il concessionario sarà tenuto a proseguire le prestazioni di cui alla presente concessione.

I locali adibiti a micro nido possono essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività educative.

E' vietato l'accesso a chiunque intenda esercitarvi attività pubblicitarie e commerciali di qualsiasi genere non autorizzate.

Nell'immobile non dovranno essere apportate modifiche ed eseguiti lavori che ne alterino le caratteristiche. Nel caso in cui il Concessionario intendesse eseguire opere di miglioria, dovrà essere richiesta l'autorizzazione al Comune e dovranno essere concordate le modalità di ripartizione delle spese. Tutte le opere eseguite rimarranno di proprietà del Comune.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Tecnico, eventuali danni alla struttura e alle attrezzature che si siano verificati durante l'utilizzo.

Il Concessionario potrà, a propria cura e spese, procedere alla trasformazione del micro nido in asilo nido, ove consentito dalle vigenti disposizioni legislative in materia e nel pieno rispetto delle stesse. Si ribadisce che i locali, gli arredi e le attrezzature sono concessi a titolo gratuito.



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi Generali e promozione culturale

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail comune@cigliano.net

Il valore stimato del presente contratto, considerato quale partecipazione del Comune alla riduzione delle rette dei residenti, per tutta la durata del contratto (compreso eventuale rinnovo), è di € 28.359,44.

L'elaborazione del D.U.V.R.I. non è ritenuta necessaria nel presente appalto in quanto trattasi di concessione di locali e pertanto non si ravvisano rischi di interferenza tra i lavoratori del committente e quelli del concessionario. Pertanto l'importo per oneri della sicurezza da interferenze è pari a zero.

ART. 4 - SOPRALLUOGHI

L'impresa interessata alla partecipazione potrà recarsi preventivamente a visitare ed esaminare i locali del micronido, gli arredi ed i giochi.

Il sopralluogo è facoltativo e dovrà essere concordato tra le parti in modo da non arrecare ostacolo al normale svolgimento dell'attività.

Durante i sopralluoghi non sarà consentito effettuare fotografie e/o riprese.

ART. 5 - STANDARD DI SERVIZIO

La capacità ricettiva del micro nido di Cigliano è di n. 24 bambini.

Si ribadisce che la condizione inderogabile per la concessione in oggetto è che all'interno dei suddetti locali, per rispettarne il vincolo d'uso, venga attivato un servizio di micro nido qualitativamente valido e nel rispetto degli standard minimi previsti della vigente normativa nazionale e regionale in materia di asili nido e servizi alla prima infanzia.

Sarà cura del concessionario tenere aggiornato il Comune sul flusso di utenti e relazionare semestralmente sull'andamento del servizio, nonché presentare all'inizio dell'anno scolastico il calendario delle attività.

Il concessionario dovrà garantire integralmente le gestioni dell'attività educativa, ausiliaria, di cucina, di tutte le forniture occorrenti, di pulizia e igiene dei locali interni, di pulizia delle aree esterne, dell'attività di lavanderia, di gestione amministrativa, di cura e igiene personale del bambino, di ogni altra attività necessaria al funzionamento della struttura, di organizzazione di servizi accessori o integrativi, di manutenzione e sostituzione degli arredi e delle attrezzature e di manutenzione ordinaria in genere.

Per quanto riguarda il personale si rammenta che:

- le figure educative operanti nel micro-nido devono essere in possesso di uno dei titoli previsti dall'art. 4 – Allegato A – della Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-6732 del 25/11/2013;
- il personale ausiliario deve invece aver conseguito la licenza della scuola dell'obbligo;
- il personale addetto alla cucina deve possedere un attestato di qualifica specifico per lo svolgimento delle mansioni previste;
- devono inoltre essere garantiti 1 coordinatore pedagogico, 1 responsabile, individuato anche tra le figure educative, il rispetto del rapporto numerico tra le figure educative e i bambini.

Il concessionario si impegna altresì a garantire la continuità lavorativa del servizio, prevedendo stabilità del personale educativo nell'anno scolastico.

Prima dell'inizio dell'anno scolastico il Concessionario invierà al Comune l'elenco del personale.

ART. 6 - CLAUSOLA SOCIALE

Il Concessionario deve assicurare, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, la stabilità occupazionale dei lavoratori già impiegati nel precedente servizio, qualora disponibili.

Nei confronti degli stessi ha l'obbligo di assorbimento prioritario previa verifica di compatibilità con la propria organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico organizzative previste per l'esecuzione del servizio, fatti salvi gravi e motivati elementi contrari.



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi Generali e promozione culturale

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail comune@cigliano.net

La stazione appaltante sarà estranea dalla concreta applicazione della clausola in oggetto e non provvederà al rilascio di valutazioni e certificazioni preordinate all'applicazione della presente clausola.

Le valutazioni necessarie alla concreta applicazione, sono di esclusiva competenza del concessionario subentrante.

ART. 7 - OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

Il Comune, oltre alla concessione in uso gratuito dell'immobile e degli arredi di cui sopra, assume a proprio carico i seguenti oneri:

- la copertura assicurativa dell'immobile da incendio e furto dei beni mobili comunali;
- la manutenzione straordinaria del bene immobile e degli impianti;
- la sostituzione degli arredi esterni e degli arredi interni di proprietà comunale ad uso dei bambini, delle attrezzature, in caso di guasto non riparabile e non imputabile al concessionario;
- la verifica e la revisione dell'immobile e degli impianti ai fini della regolare consegna della struttura.

ART. 8 - CONTRIBUTO FINALIZZATO ALLA RIDUZIONE DELLE RETTE DELLE FAMIGLIE RESIDENTI

Il Comune concorrerà alla riduzione delle rette praticate alle famiglie residenti nel Comune di Cigliano, mettendo a disposizione la somma di € 3.300,00 annui di fondi propri e le risorse trasferite dal MIUR e dalla Regione Piemonte in attuazione dell'annualità 2018 del Piano di azione nazionale pluriennale per la promozione del Sistema Integrato di educazione e di istruzione.

Il contributo messo a disposizione annualmente è di € 14.179,72. Il Comune trasferirà gestore del micro nido, a parziale copertura delle rette delle famiglie residenti, le quote mensili e a bambino in base all'andamento delle iscrizioni.

Compatibilmente con le disponibilità di bilancio e con l'eventuale trasferimento di altre risorse dal MIUR e dalla Regione Piemonte, il Comune potrà assegnare ulteriori contributi per la medesima finalità.

ART. 9 - OBBLIGAZIONI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà adibire i locali avuti in uso gratuito a servizio di micro nido, con propria organizzazione, nel rispetto degli standard di servizio e nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza.

Tale organizzazione dovrà risultare dal progetto educativo ed organizzativo presentato in sede di gara, anche se non oggetto di valutazione.

Il servizio di micro nido comprende il servizio educativo, la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura di generi alimentari e la conseguente preparazione e distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia e decoro dei locali interni ed esterni.

Sono inoltre a carico del concessionario:

- la richiesta e l'instestazione dell'autorizzazione al funzionamento;
- la SCIA sanitaria per la ristorazione;
- tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare necessari per l'espletamento del servizio;
- il rimborso al Comune di Cigliano delle bollette per le utenze energia elettrica;
- l'instestazione delle utenze gas metano e acqua;
- l'instestazione del contratto e relativo pagamento della bolletta per il servizio raccolta rifiuti;
- le utenze telefoniche;
- il costo del personale;



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi Generali e promozione culturale

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail comune@cigliano.net

- la fornitura di generi alimentari, materiale didattico, cancelleria e materiale da ufficio, materiale sanitario per l'igiene dei bambini e di pronto soccorso, i pannolini, materiale di pulizia locali, stoviglie e casalinghi per il servizio mensa, la biancheria per la mensa e per le sezioni, vestiario del personale oltre all'integrazione di arredi e attrezzature se ritenuti necessari;
- la sostituzione di tutti i beni lesionati o divenuti inservibili per incuria del concessionario stesso;
- l'applicazione, nei confronti del personale impiegato nel servizio, dei C.C.N.L. del settore;
- l'osservanza delle norme in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al "Piano di emergenza e di evacuazione" predisposto dall'Amministrazione comunale;
- la stipulazione di una adeguata copertura assicurativa, secondo quanto previsto all'art. 12, per danni provocati da incidenti agli operatori e agli utenti durante o a causa dello svolgimento del servizio;
- la garanzia della riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari;
- la manutenzione delle aree esterne e del verde;
- le manutenzioni ordinarie (manodopera e materiali) del bene immobile concesso e dei relativi impianti, attrezzature ed arredi così come definite dal codice civile. Ad esempio sono considerate a carico del concessionario le manutenzioni ordinarie degli impianti di illuminazione, di riscaldamento e antincendio (compresa la ricarica estintori, le ispezioni e i collaudi), dei tetti, della rete fognaria (compresa disotturazione condotti e pozzetti), delle pareti, dei corrimano, delle ringhiere, delle scale, delle recinzioni, delle caselle postali, dei cartelli, degli armadietti contatori, delle grondaie, dei sifoni, delle aree verdi (compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati), dei pavimenti e rivestimenti, degli infissi, rifacimento serrature, tinteggiatura pareti, sostituzione vetri, derattizzazione e disinfestazione dei locali.

ART. 10 - ISCRIZIONI E RETTE

Il concessionario dovrà provvedere all'organizzazione dell'attività in modo da soddisfare, in via prioritaria, le domande di iscrizione al micro nido di nuclei familiari aventi residenza e nel Comune di Cigliano e in via secondaria di nuclei familiari con almeno un genitore che lavori nel Comune di Cigliano.

Le ulteriori domande potranno essere accolte solo dopo aver soddisfatto le domande dei residenti (compresa la lista di attesa) e in caso di disponibilità di posti nella struttura.

Dovranno essere garantite ai bambini diversamente abili pari opportunità di frequenza attraverso un sistema di azioni positive finalizzate all'integrazione sociale.

Le altre modalità, le tempistiche, le regolamentazioni e quant'altro inerente le iscrizioni saranno determinate dal Concessionario stesso.

Spettano al concessionario le tariffe che lui stesso determinerà in base a calcoli di equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione del servizio proposto.

Le quote per i non residenti sono a discrezione del Concessionario ma non potranno essere inferiori/uguali alle tariffe applicate ai cittadini residenti.

ART. 11 - CAUZIONE

Il concessionario dovrà prestare una cauzione di € 15.000,00, bancaria o assicurativa, con impegno da parte del fideiussore al pagamento a prima richiesta scritta, senza sollevare nessuna eccezione e nonostante qualsiasi obiezione da parte dell'impresa e/o di terzi.

ART. 12 - ASSICURAZIONI

Il concessionario dovrà provvedere alla stipula di polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni arrecati dal personale ai bambini per negligenze o responsabilità del personale stesso che presta la propria attività nella struttura.



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi Generali e promozione culturale

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail comune@cigliano.net

Ogni responsabilità per danni che, in relazione al servizio svolto o a cause ad esso connesse, derivassero al Comune, a terzi, persone o cose, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico del concessionario.

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortunio od altro che dovesse occorrere al personale impegnato il quale dovrà comunque avere la copertura assicurativa da infortuni e tutte le assicurazioni obbligatorie per legge.

ART. 13 - PARTECIPAZIONE E CONTROLLI

Il Comune ha ampie facoltà di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune al fine di verificare il corretto utilizzo della struttura, il rispetto delle clausole del presente disciplinare, delle disposizioni legislative in materia e degli impegni assunti dal concessionario in sede di gara.

I controlli potranno essere effettuati anche sulla base di indicatori di efficacia quali: la continuità del servizio, il rispetto degli orari di servizio concordati, la sicurezza e la cura del bambino, l'interazione con i bambini, la collaborazione con le famiglie, la formazione del personale, l'adeguatezza del materiale didattico utilizzato ecc.

L'Amministrazione si riserva altresì di verificare periodicamente gli standard di qualità del servizio avvalendosi anche di esperti del settore.

Il concessionario dovrà tenere aggiornato il Comune sul flusso di utenti e relazionare semestralmente sull'andamento del servizio (i servizi prestati, gli inconvenienti, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati).

Per ultimo l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere al concessionario ogni altra informazione necessaria all'espletamento della propria attività e non reperibile presso altri enti od organi, sempre nel rispetto della riservatezza dei dati.

ART. 14 - SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA.

In analogia alle disposizioni del Codice dei contratti approvato con D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sono ammessi a partecipare alla procedura di cui all'oggetto i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, come previsto dall'articolo 45 comma 1 del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

I consorzi di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

ART. 15 - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE – CRITERI DI SELEZIONE

Gli operatori economici partecipanti alla presente procedura devono essere in possesso dei seguenti requisiti:



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi Generali e promozione culturale

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail comune@cigliano.net

- requisiti di idoneità professionale: iscrizione al registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) per un'attività imprenditoriale afferente l'attività da svolgere nell'immobile oggetto di concessione;
- requisiti di idoneità professionale per le sole Cooperative Sociali: iscrizione nell'Albo Nazionale delle Società Cooperative di cui al DM 23/06/2004 e/o iscrizione all'albo Regionale delle Cooperative Sociali;
- requisiti di capacità tecnica e professionale, consistenti nell'aver gestito come operatore economico nell'ultimo triennio (2016-2017-2018) - direttamente o a favore di committenti pubblici e/o privati (appalto/concessione) - asili nido, micro-nido o strutture analoghe, complessivamente per un periodo non inferiore a 12 mesi (possono essere cumulati servizi svolti presso strutture diverse ed a favore di soggetti diversi).

Per strutture analoghe si intendono quelle previste dalla normativa regionale vigente finalizzate all'erogazione di servizi per la prima infanzia, tra i quali si elencano, a titolo non esaustivo:

- asilo nido;
- micro-nido;
- centro di custodia oraria (baby parking);
- nido in famiglia;
- sezione primavera.

I suddetti requisiti dovranno essere oggetto di specifica dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000) resa unitamente alla domanda di partecipazione alla gara.

A comprova dei requisiti di capacità tecnica e professionale il concorrente aggiudicatario dovrà produrre, a seconda della suddetta casistica:

- a. documentazione attestante l'attività imprenditoriale svolta direttamente o in appalto (bilancio, autorizzazioni, ecc.).

ART. 16 - CRITERI E PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del concessionario dei locali, sempre finalizzata al loro vincolo d'uso, avverrà mediante procedura aperta.

La concessione in uso dei locali in oggetto sarà aggiudicata al concorrente che avrà offerto la retta mensile ordinaria per i residenti in Cigliano più bassa.

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate o condizionate.

L'aggiudicatario, al momento stesso dell'aggiudicazione, rimane vincolato alla scrupolosa osservanza dei termini e delle condizioni di cui al presente capitolato; in particolare, nel caso in cui l'aggiudicatario dichiari di non voler stipulare il contratto o non si presenti per la stipula del contratto, ovvero venga accertata l'assenza dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando, l'amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare la concessione al migliore offerente che segue in graduatoria.

L'importo della retta deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione.

L'importo delle rette proposto in sede di gara dovrà essere mantenuto fisso per tutta la durata del contratto.

A prova della sostenibilità dell'offerta economica formulata dovrà essere presentato il budget per il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario secondo il seguente schema indicativo:



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi Generali e promozione culturale

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail comune@cigliano.net

USCITE	Importo annuo
PERSONALE	
Educativo	
Ausiliario	
Cucina	
Coordinamento	
Amministrativo	
Altro	
MANUTENZIONE ORDINARIA	
Impianti	
Aree verdi	
Attrezzature	
altro	
FORNITURE	
Assicurazioni	
Utenze	
Telefonia	
Elettricità	
Acqua potabile	
Gas metano	
Materiale igienico sanitario	
Materiale didattico e beni vari di consumo	
Derrate alimentari/fornitura pasti	
Sicurezza	
FORMAZIONE	
PROGETTAZIONE	
SPESE GENERALI	
UTILE	
ALTRO	
ENTRATE	
Retta tempo pieno	
Retta part time	
Altre tariffe per servizi aggiuntivi	
Altre risorse diverse	

Unitamente alla documentazione amministrativa dovrà essere presentata una relazione tecnica che riporti:

- il progetto educativo con l'organizzazione della giornata educativa (routine, attività educative, attività gioco libero e guidato, attività psico-motoria, ecc.), le modalità di ambientamento (percorso di inserimento), l'organizzazione del personale e le relazioni con le famiglie;
- il progetto organizzativo/gestionale del servizio che specifichi l'organizzazione del servizio e che ricomprenda tutti gli aspetti e le attività necessari alla gestione e al funzionamento del micronido;
- il regolamento di funzionamento.



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi Generali e promozione culturale

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail comune@cigliano.net

La relazione non sarà oggetto di valutazione ma sarà esaminata unicamente per verificare l'organizzazione del servizio proposta.

ART. 17 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA GARA

L'apertura delle buste, amministrativa ed economica, sarà svolta da un seggio di gara presieduto dal Responsabile dei Servizi Generali e promozione culturale del Comune di Cigliano.

Si precisa che non si provvederà all'apertura del plico che non risulti pervenuto con le modalità di presentazione dell'offerta ed entro il termine fissato nel bando di gara, sul quale non sia apposta l'indicazione della procedura, che non sia sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura.

Si perverrà all'aggiudicazione della concessione secondo la seguente procedura:

- a) nella seduta pubblica del giorno _____, alle ore _____ presso la sala giunta del Comune di Cigliano, il seggio di gara procederà, previa verifica della integrità e della regolare consegna dei plichi nei tempi e con le modalità indicate nel bando di gara, all'apertura delle buste amministrative e alla verifica della completezza e regolarità della documentazione;
- b) i concorrenti che non avranno presentato la documentazione richiesta saranno esclusi dalla gara, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di soccorso istruttorio;
- c) nella medesima seduta il seggio di gara provvederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica;
- d) sulla base delle rette offerte, il seggio provvederà a stilare la graduatoria finale.

In caso di parità, si procederà alla proposta di aggiudicazione mediante sorteggio.

Le offerte economiche prive di sottoscrizione, illeggibili o prive dell'indicazione del prezzo in cifre e/o in lettere saranno automaticamente escluse.

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula del contratto.

Dell'aggiudicazione della gara sarà data comunicazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune.

I rappresentanti degli operatori economici partecipanti possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale.

Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al presidente del seggio di gara, il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno.

ART. 18 - DIVIETO DI SUB CONCESSIONE

Al concessionario non è consentito di sub concedere o di cedere a terzi la gestione del micro nido pena la risoluzione immediata del contratto stesso e l'incameramento della cauzione.

ART. 19 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti al contratto sono per intero a carico del concessionario.

ART. 20 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il concessionario si impegna a custodire e non diffondere eventuali informazioni inerenti gli utenti e l'amministrazione comunale di cui può venire in possesso, secondo la normativa prevista dal D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR 679/2013 sulla riservatezza dei dati e sul segreto d'ufficio.



COMUNE DI CIGLIANO

Servizi Generali e promozione culturale

Piazza Martiri della Libertà 18 – 13043 Cigliano (Vc)

c.f. e P.iva 00222570020

Tel 0161 423142 – Fax 0161 433988 – e-mail comune@cigliano.net

ART. 21 - AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO

Titolare dell'autorizzazione al funzionamento è il concessionario che, pertanto, per esercitare l'attività dovrà richiederla ed ottenerne il rilascio dai soggetti delegati alle funzioni di vigilanza, ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 54 L.R. 8 gennaio 2004 n. 1.

L'autorizzazione al funzionamento, il regolamento di organizzazione e l'orario di apertura giornaliero e le tariffe applicate vanno esposte in modo visibile all'ingresso.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Il Comune di Cigliano elegge il domicilio presso la sede comunale di Piazza Martiri della Libertà n. 18 in Cigliano.

Per le controversie sono competenti il Foro di Vercelli.

ART. 23 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui il concessionario non rispetti le clausole del presente disciplinare, il Comune lo diffiderà per iscritto mediante lettera notificata, o per mezzo di raccomandata con A.R., con invito ad eliminare l'inadempimento entro breve termine e di presentare contemporaneamente le sue giustificazioni.

Nel caso le inadempienze proseguissero oltre il termine assegnato, l'Amministrazione Comunale avrà titolo per risolvere il rapporto con un preavviso, notificato nelle stesse forme, di venti giorni, alla scadenza il Comune rientrerà nella piena disponibilità del proprio immobile.

Nel caso in cui il concessionario non si presenti alla redazione del verbale di riconsegna, vi provvederà il Comune, a mezzo di un proprio tecnico assistito da due testimoni di sua scelta. Il verbale, così redatto, sarà notificato al concessionario; le somme per la riparazione dei guasti all'immobile e agli impianti e per le cose mobili mancanti, valutate nel verbale di riconsegna, s'intendono accettate se non contestate entro il termine di venti giorni dal ricevimento del verbale e saranno poste a carico del concessionario.

L'Amministrazione avrà inoltre facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui dovessero verificarsi:

- gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminati dalla ditta appaltatrice anche a seguito di diffide formali;
- abbandono del servizio di micro nido, salvo le giustificate cause di forza maggiore;
- subconcessione del servizio di micro nido;
- fallimento dell'impresa;
- gravi danni prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale;
- uso dei locali per finalità diverse di quelle stabilite nel presente disciplinare;
- in tutte le ipotesi di inosservanza di norme legislative che costituiscono causa di impossibilità a contrarre con la pubblica amministrazione.

Qualora il concessionario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giusta causa o giustificato motivo si provvederà ad addebitare il risarcimento del danno materiale e di immagine.